



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones ab Innocentio XIII. & Benedicto XIII. editas

Luxemburgi, 1740

CLXXXVI. Statuta nonnulla circa Gabellarum fraudatores.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74724](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74724)

De Cappellanis prædictorum Hospitalium a quovis onere eximendis.

Preces Præfecti, & Assistentium generalium.

Confirmatio Declarationum, & Constitutionum relatarum.

Clausula.

ac dummodo in Hospitalibus, vel Domibus Mulierum, non nisi Religiosus sexagenarius pro Rectore, & unus, vel duo Sacerdotes ætate proveci pro administrandis Sacramentis, constitui valeant, quin alius Religiosus commorari ibi possint, ita, & taliter quod, si alio modo fiat in aliqua Domo, vel Hospitali, eo casu eadem Domus, vel Hospitali ipso facto subiectum sit, & remaneat Visitationi Episcopi, & Ordinarii loci. *SEXTO.* Cumque necesse sit, quod Religiosi Bethlehemitici, & Capellani continuo moram trahant in Hospitalibus, ne detur casus, quod aliquis infirmus repentino accidente correptus absque Sacramentis, debitaque assistentia decedat, declarandum, & quatenus opus de novo concedendum fore, quod tam præfati omnes Religiosi Ordinis Bethlehemitici, quam Præsbyteri Sæculares, vel Regulares alterius cuiusque Religionis, qui per Superiores præfati Ordinis in Capellanos assumpti sunt, & in posterum assumi contigerit, sint exempti a quocumque onere Processionum publicarum, vel functionum Ecclesiasticarum, ob quas teneantur abesse etiam pro modico tempore ab Hospitalibus, ad instar Religiosorum Sancti Joannis de Deo.

§. 9. Cum autem sicut iidem Præfectus, & Assistentes Generales Nobis denuo nuper exponi fecerunt ipsi præfatas declarationes, reformationes, & novas Constitutiones ab ipsa Congregatione Cardinalium conditas, seu approbatas, quo firmiter subsistant, ac serventur exactius Apostolicæ quoque nostræ Confirmationis præsidio roborari maxime desiderent; Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt, ut in præmissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ipsos exponentes specialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & Interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & penis a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodata existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati de eorundem Venerabilium Fratrum nostrorum dictæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium negotiis, & Consultationibus Episcoporum, & Regularium præpositorum consilio, declarationes, reformationes, & novas Constitutiones præinsertas auctoritate Apostolica tenore præsentium approbamus, itidem, & confirmamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos Juris, & facti defectus, si qui in eis quomodolibet intervenerint, supplemus, atque tam illas, quam præinsertas quoque resolutiones in supra dicto Capitulo generali captas, & a Nobis per literas nostras præfatas similiter approbatas, & confirmatas, sicut præmittitur, in praxim, & usum redigi, & ab omnibus, & singulis, ad quos spectat, & pro tempore quocumque spectabit religiose, & inconcusse servari præcipimus, & mandamus; Salva tamen semper in præmissis auctoritate memoratæ Congregationis Cardinalium.

§. 10. Decernentes easdem præfatas literas, & in eis contenta quæcumque, firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, quos concernunt, & pro tempore concernent, in omnibus, & per omnia plenissime suffragari: sicque in præmissis per quoscumque Iudices Ordinarios, & delegatos, etiam Caesarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sedis Apostolicæ Nuncios judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 11. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon quoad ea, quæ præsentibus adversantur, dictæ Congregationis Fratrum, illiusque Provinciarum, Domorum, seu Hospitalium, etiam Juramento, Confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; Privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis, Quibus omnibus, & singulis illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum infertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 12. Volumus autem, ut earundem præsentium literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica Dignitate constitutæ munitis, eadem profusa fides in iudicio, & extra adhibeatur, quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Petrum sub Anno Piscatoris die XIII. Sept. MDCCXXVIII. Pontificatus Nostri Anno V.

Statuuntur nonnulla motu proprio in Gabellarum fraudatores.

Similia Statuta a Romanis Pontificibus, aliisque iudicibus inferioribus Urbis concessa hic confirmantur, præsertim illa a Sixto V. contra pulsos in exilium, & contra fraudatores vectigalium emanata Const. ed. 1585. Jul. 1. P. 1. & 1588. Nov. 17. P. 4. & ab Inn. XII. Const. ed. 1700. Jun. 19. P. 9. & Clem. XI. Const. ed. 1717. Jun. 12. P. 17.

BENEDICTUS PAPA XIII.

MOTU PROPRIO &c.

BEnche da molti Sommi Pontefici nostri Predecessori con diverse loro Costituzioni, e dal Reverendissimo Cardinal Camerlengo, e nostri pro tempore Tesorieri Generali con le loro Ordinazioni, Editti, e Bandi publicati in diversi tempi sia stato più volte proibito espressamente a tutte, e singole Persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, anche Ecclesiastiche, Secolari, e Regolari di qualunque Ordine, e Congregazione il commettere Contrabandi, e Fraudati di qualunque cosa, benchè in tenue quantità in pregiudizio delle Gabelle, Dazi, ed imposizioni dovute alla nostra Camera, tanto in questa nostra Città, quanto nelle Città, Terre, e Luoghi mediatamente, ed immediatamente soggetti a questa Santa Sede, sotto gravissime pene pecuniarie, corporali, ed anche spirituali espresse in dette Costituzioni, Editti, e Bandi da incorrersi, ed applicarsi rispettivamente nella forma, che in essi è disposto; E sebbene avendo Noi inteso fin dal principio del nostro Pontificato, che da molti con poco timore, e rispetto delle Costituzioni, Ordinazioni, e Bandi sudetti, e con tanto pregiudizio della nostra Camera, e suoi Appaltatori si continuano l'istessi contrabandi, e fraudi, procurassimo far innovare tal proibizione, mediante un' Editto fatto pubblicare dal nostro Reverendissimo Cardinal Segretario di Stato, ed ordinassimo altre provisioni, che stimassimo espedienti per evitare tali pregiudizi:

§. 1. Con tutto ciò essendoci nuovamente pervenuto a notizia con grave molestia dell'ani-

Fides habenda transumptis.

CLXXXVI.

Dat. 17. Sept. 1728. Ann. 5.

A multis Summis Pontificibus in Vectigalium fraudatores Constitutiones editæ fuere.

Causæ hujus Constitutionis.

mo

mo nostro, che da molti senza verun timore delle pene sudette, anche con sofferenza, o almeno dissimulazione de' Baroni, e Feudatarj de' predetti Luoghi si fabricano robbe soggette a dette Gabelle, e successivamente si comprano, e vendono, con audacia de' Contrabandieri uniti, ed armati si trasportano in questa Città, ed altri Luoghi del nostro Stato per esaltarle, in gravissimo, ed evidente pregiudizio di detta nostra Camera, e suoi Appaltatori, e che per rimediare a tali disordini non è giovata la spedizione fatta in diverse occasioni, de' Commissarj, con grave dispendio di detta nostra Camera, ed Appaltatori, mentre detti Contrabandieri così uniti, ed armati hanno incusso timore agli Officiali, e Ministri di Giustizia, con resistergli arditamente, ed offenderli, anche nelle Persone, sino al termine di ucciderli, restando poi i Delinquenti impuniti per la difficoltà di poterli avere in potere della Giustizia, e ricovrandosi ne' Luoghi Immuni per salvar non solo le proprie Persone, ma insieme le robbe di contrabando, per ivi contrattarle, e venderle con maggior franchezza, e libertà.

§. 2. Volendo perciò Noi con ogni possibile mezzo reprimere in ogni conto la temerità di detti Contrabandieri, che così uniti, ed armati, turbano anche la quiete del nostro Stato, e rendono altresì poco sicure le pubbliche strade, e così provvedere all'Indennità della nostra Camera, e suoi Appaltatori, & insieme alla sicurezza de' nostri Sudditi, e rispettivamente degl'Officiali, e Ministri di Giustizia, e rimuovere affatto ogni occasione di disturbo, abbiamo determinato di rinovare, ampliare, e dichiarare le sudette Costituzioni, Ordinazioni, Editti, e Bandi, acciò da tutti siano inviolabilmente osservati nella forma, come in appresso. Avendo per tanto nella presente Cedola di nostro Moto proprio per inserito, e di parola in parola registrato l'intero tenore delle Costituzioni pubblicate dalla felice memoria di Sisto V. nostro Predecessore, una cioè contro i Banditi, e malviventi spedita il primo Luglio 1585., che comincia - *Hac nostri Pontificatus initia* - e l'altra contro i Contrabandieri del Sale per suo Moto proprio spedito il 17. Novembre 1588., de' Chirografi della felice memor. d'Innocenzo XII. segnato il 19. Giugno 1700. diretto al nostro Monsignor Tesoriere Generale, e della felice memoria di Clemente XI. segnato li 12. Giugno 1717. diretto al Reverendissimo Cardinal Camerlengo, de' Bandi Generali della Congregazione della nostra Consulta, del Bando Generale del Governo di questa nostra Città, degl'Editti, e Bandi in diversi tempi pubblicati dal nostro Segretario di Stato, dal Reverendissimo Cardinal Camerlengo, e dal nostro Tesoriere Generale, e specialmente di quelli pubblicati sotto li 23. Agosto 1664., 17. Luglio 1707., e 2. Aprile 1727., di tutto, e singole pene in essi comminate, imposte, & ingiunte, de' prenj promessi, degl'ordini, e regole rispettivamente dati, e prescritte, & ogn'altra cosa, quantovoglia necessaria ad esprimersi, di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema Potestà, confermiamo, approviamo, e rinoviamo tutte le sudette Costituzioni, Editti, e Bandi, e specificamente tutte, si singole proibizioni in essi espresse, pene ingiunte, e prenj promessi, e salvo le seguenti dichiarazioni, restrizioni, & ampliamenti, vogliamo, che in tutto, e per tutto, & in tutte le loro parti debbano inviolabilmente osservarsi, ed eseguirsi da qualunque Persona, anche Ecclesiastica, Secolare, e Regolare, di qualunque stato, grado, e condizione, comprese anche le undici Congregazioni, l'Ordine Gerolimitano, e qualunque altra, che per comprenderla si ricer-

casse speciale, & individua menzione, sotto le medesime pene, non ostante qualunque pretefo Privilegio, ed Esenzione, anche risultante da qualunque Costituzione Apostolica nostra, e de' nostri Predecessori, quali tutte in questa parte, e per l'effetto sudetto rinvochiamo, annulliamo, & aboliamo, e vogliamo, che s'abbino per rivate, annullate, & abolite.

§. 3. E se bene nella sudetta Bolla di Sisto V. dell'anno 1585., ne' Bandi generali della Congregazione della nostra Consulta al Cap. 33., e nell'Editto del Reverendissimo Cardinal Segretario di Stato venghi proibita la Coadunazione, e Conventicole di più Persone armate, dichiarandosi, che per Conventicola, e Coadunazione quella, quando saranno trovate insieme più di sei Persone armate, e più di dieci senz'armi, e nel Bando altresì del Governo di questa nostra Città di Roma, proibendosi al Cap. 81. le medesime Coadunanze, e Conventicole, si dichiarò esser Conventicola, quando saranno ritrovate più di quattro Persone armate, e più di sette senz'armi, tuttavia confermando, e rinovando Noi con il presente nostro Moto proprio per quanto faccia di bisogno le proibizioni, come sopra fatte nella sudetta Bolla del detto nostro Predecessore Sisto V., e Bandi successivamente sopra di ciò emanati, come se qui il tenore di ciascun di essi fosse stato di parola in parola registrato, vogliamo, e dichiariamo, che quando la coadunazione di tali Persone armate sarà fatta a fine di far Contrabandi tanto di Sale, quanto di Polvere, Tabacco, Vitriolo, Cera, o altra qualunque cosa soggetta al pagamento delle sudette Gabelle, portando le Persone coadunate seco qualche quantità di dette robbe di Contrabando, s'abbia ad intendere, e sia tenuta per Conventicola quella, che comporrà il numero di sole tre Persone, al qual numero, nel caso solo di detti Contrabandieri riduchiamo, e restringiamo tali Conventicole, e Coadunazioni, volendo, che le sudette tre Persone armate, & unite, come sopra per il fine sudetto s'intendano subito incorse, e soggette a tutte le pene ingiunte, ed espresse nella sudetta Bolla, ed Editto del Reverendissimo Cardinal Segretario di Stato, benchè in essi, e nell'altri Bandi suddetti sia prescritto diverso, e maggior numero di Persone: E vogliamo inoltre, che dette tre sole Persone armate portando seco qualche quantità di ciascuna di dette Robbe di contrabando siano riputate, e tenute, come Ribelli del nostro Stato, e che tanto gl'Esecutori, e Ministri di Giustizia, quanto altre qualunque Persone private, anche senza mandato di Giudice, possano arrestarle, carcerarle, ed ucciderle impunemente secondo alla disposizione di detta Bolla, Bando, ed Editto, e che se il Contrabandiere arrestato, carcerato, ovvero ucciso, fosse anche Bandito di Vita, o di Galera, possano gl'Arrestanti, Carceranti, o pure Uccisori conseguire, oltre la suddetta nomina, anche l'altra, che gli si deve unitamente con la Taglia, a tenore dell'Editto contro i Banditi, e Facinososi.

§. 4. Proibendosi espressamente nel sudetto Moto proprio della felice memoria di Sisto V. dell'anno 1588. sotto diverse pene li Contrabandi del Sale, Noi per l'effetto sudetto estendiamo la detta proibizione, anche alli Contrabandi della Polvere, Tabacco, Vitriolo, Cera, Carta, e di qualunque altra cosa soggetta alle Gabelle, e Dazj sudetti, dichiarando, che sotto le pene in esso imposte per le frodi della Gabella del Sale, s'intendano comprese anche le Frodi, e Contrabandi della Polvere, Tabacco, Vitriolo, Cera, Carta, & altre robbe sudette, come se tutte fossero specialmente, ed espressamente comprese, e specificate in detto Moto proprio. Avendo la felice memoria d'Innocen-

Declarationes nonnullae praedictarum Constitutorum.

Extensiones earundem.

Confirmatur Constitutio quaedam Summorum Pontificum, & Editio in latro-nes publicarum viarum, & vestigium fraudatores em-
pata.

zo XII. nell' accennato suo Chirografo de' 19. Giugno 1700. concesso a Monsignor Tesoriere Generale pro tempore la facoltà di poter per invenire Fraudi, e Contrabandi perquirere non solo nei Molini, Case, Collegi, Conventi, ed altri Luoghi Immuni, ma ancora nelle Chiese de' sopradetti Ecclesiastici, ed Ordini Militari, anche de' Gierosolimitani, ove da' Defraudatori, e Contrabandieri fossero state ascosse, trafugate, e custodite robbe, per le quali si dovesse pagare la Gabella alla nostra Camera, e di far ivi tutti gl'atti, che avesse stimato necessarii, senza licenza degl'Ordinarj, Protettori, e loro Giudici privati; con l'intervento però, ed assistenza d'una Persona Ecclesiastica da deputarsi da esso Monsignor Tesoriere Generale, e di venire anche all'esrazione di dette robbe di Contrabando, con facoltà di potersene servire per corpo di delitto nel Giudizio Criminale. Noi per estirpare in ogni modo questi Contrabandieri si pregiudiziali tanto alla nostra Camera, e suoi Appaltatori, quanto alla pubblica quiete, ampliamo, ed estendiamo le sudette facoltà, anche rispetto alle Persone de' Contrabandieri, e dichiariamo, che quando questi saranno trovati ne' sudetti Luoghi Immuni, e che ivi ritenessero robbe di Contrabando, sia lecito agl'Officiali, e Ministri di Giustizia, ed altre Persone, anche private di poter liberamente, impunemente, con l'assistenza però di detta Persona Ecclesiastica, da deputarsi da d. Monsignor Tesoriere Generale, arrestare, ed estrarre, da detti Luoghi Immuni non solo le robbe di Contrabando, secondo la disposizione del sudetto Chirografo, ma insieme le Persone degli stessi Contrabandieri; Volendo, ed ordinando, che a questi, ritenendo appresso di se in detti Luoghi Immuni robbe di Contrabando, e così abusandosi de' Luoghi Sagri, non vaglia, nè suffraghi alcun beneficio d'Immunità Ecclesiastica, non ostante, che nel sudetto Chirografo sia ristretta tal facoltà alle sole robbe di Contrabando, come sopra.

Præcipitur
publicatio
harum literarum.

§. 5. Et affinché queste nostre Ordinazioni, Provisioni, e dichiarazioni abbino la dovuta, ed inviolabile osservanza, ed esecuzione senza veruno ostacolo, ed impedimento, incarichiamo in virtù di santa ubbidienza alli Reverendissimi Cardinali, anche Legati a latere, Arcivescovi, Vescovi, e loro Vicarij, che per l'effetto sudetto debbano far pubblicare la presente nostra Ordinatione nelle Chiese Cattedrali, e Collegiate delle loro Diocesi, acciò venga a notizia di tutti, e specialmente degl'Ecclesiastici, inculcandone a medesimi la piena esecuzione, ed osservanza, ed al medesimo effetto, comandiamo, come sopra, a tutti i Provinciali, Visitatori, Guardiani, Priori, e Rettori de' Regolari di qualunque Ordine, comprese anche le undici Congregazioni, e Cavalieri Gierosolimitani, che debbano invigilare, affinché da' loro Religiosi, e Ministri non si comprino, vendano, o ritengano le sudette robbe di contrabando, o in qualunque modo si prestì ajuto, e favore a detti Contrabandieri, sotto pena della privazione della voce attiva, e passiva, & altre a nostro arbitrio.

Statuuntur
nonnulla ad
hanc Vectigalium fraudem evitandam, ad eorum fraudatores facilius comprehendendos, & puniendos.

§. 6. Comandiamo in oltre in virtù di santa Ubbidienza, come sopra a tutte, e singole Persone a Noi mediatamente, & immediatamente soggette di qualunque stato, grado, condizione, e qualità, Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Duchi, Principi, Marchesi, Conti, e di qualsivisa altra Dignità, e Preminenza, così Ecclesiastica, che Secolare, e Regolare, comprese anche le undici Congregazioni, e Cavalieri Gierosolimitani, e li Reverendissimi Cardinali di Santa Chiesa, siccome altresì a Governatori, Castellani, Capitani, & altri Officiali si di For-

tezze, e Torri, che di Galere, e Milizie di Soldati, che sotto qualsivoglia pretesto, causa, o quesito colore in qualunque modo non ardiscono, o presumano, o alcuno di loro ardisca, o presuma fabricare, ricevere, ritenere, comprare, vendere, donare, distribuire, o in qualsivoglia altro modo contrattare, nè rispettivamente permettere, che nelle Città, Terre, Castelli, Fortezze, Torri, Galere, Quartieri, ed altri Luoghi ad essi in qualunque modo soggetti si fabbrichino, ricevano, ritengano, vendano, comprino, donino, distribuiscano, o in qualsivisa modo contrattino robbe di qualsivoglia sorte, ancorchè di minima quantità, e valore, soggette alle Gabelle, e Dazi spettanti, e dovuti alla nostra Camera in pregiudizio delle sue Dogane generali, e rispettivamente degl'Appaltatori, volendo, che i Baroni, e Feudatarj predetti, Governatori, Luogotenenti, e qualunque Officiale delle Città, Terre, e Luoghi sudetti, come anche i Castellani, Capitani, ed altri Officiali delle Fortezze, Torri, Galere, e Milizie di Soldati non ardiscano, nè presumano in modo alcuno pretendere, ed allegare alcun privilegio, ed esenzione, e con tal titolo contrattare alcuna annua risposta, o ricognizione cogl'Appaltatori Camerali, sotto pena in quanto ai Baroni, e Feudatarj della nostra Indignazione, di feudi 500. d'oro, ed altre, anche più gravi a nostro arbitrio, oltre le pene contenute nella predetta Costituzione, e Moto proprio di Sisto V. de' 17. Novembre 1588., da Noi, come sopra confermato, ed ampliato, quale vogliamo, che s'abbia qui per inserito, e repetito di parola in parola, ed inquanto agl'Appaltatori, parimente della nostra Indignazione, ed altre a nostro arbitrio, nè in verun modo impedire, che i Commissarij, Ministri, ed Officiali della nostra Camera, e degl'Appaltatori, e Conduttori sudetti, che pro tempore saranno deputati sopra tali Fraudi, non possano liberamente perquirere, ed esercitare il loro officio nelle loro Città, Terre, Castelli, Fortezze, Torri, Galere, Quartieri di Soldati, Case di Persone particolari, ed altri luoghi, ancorchè fossero tali, che godessero l'Immunità Ecclesiastica, alla quale intendiamo di derogare in questa parte, come abbiamo sopra disposto, e far' altre diligenze, che stimeremo necessarie, anche all'improvviso, senza notificarlo precedentemente agl'Officiali, e Ministri di Giustizia, purchè adempito il loro Officio, facciano a quelli costare delle loro facoltà; Anzi essendo li Governatori dell'Armi, Sargenti Maggiori, Capitani, ed altri Officiali subalterni delle Milizie, richiesti dagl'Officiali, e Ministri di Giustizia, tanto esplicitamente col chiamarli, o farli chiamare in loro ajuto, quanto implicitamente con il suono; che d'ordine di quelli si farà, della Campana all'Armi, vogliamo, che li medesimi debbano prestare a detti Officiali, e Ministri di Giustizia ogni ajuto, favore e braccio, accorrendo subito con i loro Soldati armati, a prestare l'effettivo ajuto, braccio, ed assistenza, alli sudetti Ministri di Giustizia, che vorranno apprendere, arrestare, o uccidere li Delinquenti sudetti, ovvero a quelli levare, e togliere le robbe di contrabando, che seco portano; sotto pena in caso di contraventione, non solo della perdita, e privazione irremissibile delle Cariche, ed altre rispettivamente espresse nelle sudette Costituzioni, Editti, e Bandi, ma anche della refezione di tutti i danni, che li detti Ministri di Giustizia, e nostri Appaltatori Camerali patissero, o avessero potuto parere dal non aver potuto ridurre in mano della Giustizia, tanto li Delinquenti sudetti, che le dette Robbe di contrabando, intorno al valore delle quali, a fine di condannare al pagamento, e reintegrazione

di esse

Committitur amplius hac super re facultas Cardinali præcipue S. R. E. Camerario.

di esse li detti Governatori dell' Armi, Sargenti Maggiori, Capitani, ed altri Officiali subalterni di Milizie, a favore di detti Ministri di Giustizia, ed Appaltatori Camerali, basterà, che costì dal detto di due Testimonj, che averanno vedute le dette robbe di contrabando, e che daranno il loro giudizio, secondo la loro credulità, del valore di dette robbe, ovvero, che in questa parte s'abbia a prestar tutta la fede all' istessi Esecutori di Giustizia.

§. 7. Ordiniamo pertanto al Reverendissimo Cardinal Camerlengo, al nostro Tesoriere Generale, a Reverendissimi Cardinali Legati, Vice-Legati, Presidenti, Governatori, Rettori, Luogotenenti, ed altri Giudici Ordinarj delle Città, Terre, e Luoghi mediatamente, ed immediatamente a Noi soggetti, e particolarmente de' Luoghi marittimi, e de' Confini del nostro Stato, siccome anche agli Arcivescovi, Vescovi, e loro Vicarj, Giudici, ed Officiali, che debbano esattamente invigilare per la piena, & inviolabile osservanza di quanto da Noi è stato come sopra prescritto, ed in caso di Contravvenzione procedere contro i Delinquenti, Trasgressori, e Inubbidienti all' esecuzione delle pene sudette, e ad altri rimedj, che di ragione simeranno opportuni, eccettuate però le Persone costituite in Dignità Ecclesiastica, e quelli, che sono decorati di Titoli temporali, quali sottoponiamo, e soggettiamo, e vogliamo, che restino sottoposti, e soggetti privatamente alla giurisdizione del Reverendissimo Cardinal Camerlengo, e del nostro Tesoriere Generale, alli quali riserviamo anche la facultà di prender altre provisioni, e publicar novi Editti, e Bandi, per la pronta, ed esatta esecuzione di quanto da Noi è stato come sopra ordinato, per esser così mente, e volontà nostra espressa.

Clausula.

§. 8. Volendo, e decretando, che alla presente Cedola di nostro Moto proprio, ammettendosi, e registrandosi in Camera, e ne' suoi libri, secondo la Bolla di Pio IV. nostro Predecessore *de Registrandis*, non possa mandarsi, nè opporsi di surrezione, orrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti possa esser impugnata, moderata, o rievocata, e che così, e non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi, e interpretarsi da qualunque Giudice, e Tribunale, benchè Collegiale, Congregazioni anche di Reverendissimi Cardinali, Legati a Latere, dalli predetti Reverendissimo Cardinal Camerlengo di S. Chiesa, e nostro Tesoriere Generale, della piena Camera, e suoi Chierici, Presidenti, e qualunque altro, togliendo loro ogni facultà, e Giurisdizione di definire, e interpretare diversamente; E dichiarando Noi sin d' adesso preventivamente, nullo, irritato, e invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato contro la forma, e disposizione della presente Cedola di nostro Moto proprio, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore con la semplice nostra sottoscrizione, benchè non vi siano stati chiamati, sentiti, nè citati quelli, che in qualunque modo vi avessero, o pretendessero avervi Interesse, ancorchè fossero Persone Ecclesiastiche, privilegiate, e privilegiatissime, che ricercassero speciale, & individua menzione, non ostanti tutte, e singole cose premesse, e specialmente qualunque Indulto, Privilegio, Esenzione, e licenza contro le cose predette da Noi, e da nostri Predecessori, dalla nostra Camera in qualsivoglia tempo e per qualunque causa, e titolo a favore di qualsivoglia Persone, tanto pubbliche, quanto private, Ecclesiastiche, Secolari, e Regolari in qual-

sivoglia modo concesse, confermate, approvate, ed innovate, la Regola della nostra Cancelleria *de Jure quasito non tollendo*, e qualsivoglia altre Costituzioni, e ordinazioni Apostoliche nostre, e de' nostri Prædecessori, benchè Concistoriali, e munite di qualsivoglia clausole, e forme, anche Derogatorie delle Derogatorie; ed altre più efficaci, effrenate, ed inusitate, e con Decreti irritanti, quali vogliamo, che qui s'abbino, come se di parola in parola fossero registrate, la Disposizione de' Concilj Generali, Provinciali, e Sinodali, le Resoluzioni, e Decreti della nostra Congregazione dell' Immunità Ecclesiastica, Leggi Civili, e Canoniche, Statuti anche confermati da questa S. Sede, Riforme, stili, usi, consuetudini anche immemorabili, delle quali se ne ricercasse una special menzione, e specificazione, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, e supplendo noi con la pienezza della nostra potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e total' esecuzione, ed effetto di quanto si esprime nella presente Cedola di nostro Moto proprio, ampiamente, ed espressamente deroghiamo.

§. 9. Decretando inoltre, che questa nostra Cedola affissa, e publicata nei Luoghi soliti di questa nostra Città, lighi, ed astringa ogn' uno, come se fosse stata a tutti personalmente intimata, e che alli transunti impressi di essa, muniti col sigillo del detto Reverendissimo Cardinal Camerlengo, o del predetto nostro Monsignor Tesoriere Generale, e sottoscritti da uno de' Secretarj della nostra Camera, si prestì l'istessa fede in giudizio, e fuori di esso, come se fosse esibita, e presentata l'istessa Cedola originale. Dato dal nostro Palazzo Apostolico Vaticano questo di XVII. Settembre MDCCXXVIII.

Fides habenda transumptis.

Prohibetur Monialibus S. Radegundis Mediolanen. Musicos concertus figuratos in usu habere.

CLXXXVII.

BENEDICTUS PAPA XIII.

Dat. 19. Sept. 1728. An. V.

Ad perpetuam rei memoriam.

§. 1. **E**Xponi Nobis nuper fecit dilectus filius Julius Aresius Abbas Monasterii Sancti Simpliciani Civitatis Mediolanen., ac Præsidentis Congregationis Cassinen. Ordinis Sancti Benedicti, quod cum in antiquis Constitutionibus a Monachis dictæ Congregationis jussu fel. rec. Leonis X. editis, & Gregorii XIII. Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum approbatione munitis, Musica instrumenta, & Cantus, quem vocant figuratum, eis interdicerentur, ut vix in Ecclesiis ejusdem Congregationis organa permittantur; quod adeo sancte, & constanter receptum est, ut eandem prohibitionem, seu interdictum in recentioribus Constitutionum Congregationis hujusmodi editionibus repetere superfluum fuerit; Moniales vero S. Radegundis Civitatis prædictæ, tametsi eximia cum laude, & ingenti Monastica disciplina commendatione, regulam ejusdem Sancti Benedicti juxta ritus, & consuetudines prædictæ Congregationis sub cura, & regimine pro tempore existentis Abbatis primodicti Monasterii proficantur, nihilominus aliquæ ex illis neglecto Cantu Gregoriano, quem Monachi ejusmodi Congregationis hereditario veluti Jure a Sancto Gregorio Magno, & aliis acceperunt, nonnullis abhinc annis

Facti expositi, & cause hujus Constitutionis.